

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 36 del 29.07.2005.

Il presente regolamento trova applicazione nelle sole parti non incompatibili con le norme approvate con decreto legge n. 7 del 31.01.2007 - articolo 10, comma 2 che dispone: "Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari."

#### INDICE

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - DEFINIZIONI E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
- Art. 3 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
- Art. 4 - ACCERTAMENTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 5 - NUMERO DEGLI ESERCIZI IN RELAZIONE AGLI ABITANTI
- Art. 6 - DISTANZE
- Art. 7 - ORGANI COMPETENTI PER GLI ACCERTAMENTI
- Art. 8 - RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 9 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
- Art. 10 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 11 - DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 12 - COMMISSIONE CONSULTIVA
- Art. 13 - CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DEI LOCALI
- Art. 14 - CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DEGLI ARREDI, DEGLI STRUMENTI E DEI PROCEDIMENTI
- Art. 15 - TRASFERIMENTO DI ESERCIZIO
- Art. 16 - SUBINGRESSO
- Art. 17 - SUCCESSIONI EREDITARIE
- Art. 18 - TARIFFE
- Art. 19 - ORARI
- Art. 20 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 21 - SANZIONI
- Art. 22 - ENTRATA IN VIGORE
- Art. 23 - NORME TRANSITORIE

#### Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, siano esse esercitate da imprese individuali o in forme societarie di persone o di capitali, dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune, con le norme fissate dalla legge 14.02.1963, n. 161, modificata con Legge 23 Dicembre 1970, n. 1142 e 29 ottobre 1984, n. 735, e dal presente regolamento.

## **Art. 2 - DEFINIZIONI E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

Le autorizzazioni di cui al presente regolamento, di seguito indicate indistintamente come autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di parrucchiere, abilitano all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere uomo e/o donna: a scelta dell'interessato l'attività potrà essere limitata ad uno dei due sessi.

Le predette attività non possono svolgersi in forma ambulante.

Le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti dall'art. 13 del presente regolamento.

## **Art. 3 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**

L'esercizio delle attività di parrucchiere è subordinato al possesso di un'autorizzazione comunale rilasciata all'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, sentita la Commissione Consultiva, di cui all'art. 12. E' consentito nell'esercizio dell'attività di parrucchiere svolgere prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico senza obbligo del possesso della qualificazione professionale di estetista.

Qualora venga richiesto che l'attività di parrucchiere sia esercitata congiuntamente con attività commerciali, dovranno essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente regolamento, le norme di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

A coloro che, esercitando l'attività di parrucchiere, vendano o cedano alla clientela prodotti strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.114/98.

## **Art. 4 - ACCERTAMENTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento:

- a) del compimento del 18° anno di età;
- b) dell'avvenuta costituzione mediante regolare atto qualora si tratti di società prevista dalla legge n. 08.08.1985 n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;
- d) della qualificazione del richiedente dell'autorizzazione, oppure del direttore dell'azienda, nei casi di cui alla lettera a) dell'art. 2 della Legge 23.12.1970, n. 1142;
- e) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, stabilita dal presente Regolamento al successivo art. 6.
- f) della verifica del rapporto tra la popolazione e il numero degli addetti in esercizio.

#### **Art. 5 - NUMERO DEGLI ESERCIZI IN RELAZIONE AGLI ABITANTI**

Il numero degli esercizi di parrucchiere presenti sul territorio tenuto conto del rapporto tra la popolazione e il numero degli addetti in esercizio nelle imprese, deve essere nella misura di uno ogni 400 abitanti, calcolato sulla base dei seguenti dati:

- residenti risultanti dal registro anagrafico al 31 dicembre di ogni anno.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Art. 6 - DISTANZE**

Agli effetti del requisito della distanza tra esercizi di cui al presente regolamento, il territorio comunale è diviso in due zone:

zona A - centro storico e frazione Ranzi (coincidente con quella definita dal piano regolatore generale);

zona B - il restante territorio comunale.

Nella zona B la distanza tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti non potrà essere inferiore a metri 150 misurata attraverso il percorso pedonale più breve, sono fatti salvi i diritti acquisiti ovvero relativi ad autorizzazioni presenti sul territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Art. 7 - ORGANI COMPETENTI PER GLI ACCERTAMENTI**

Gli accertamenti dei requisiti, di cui all'art. 4, sono di competenza:

- a) della Commissione Provinciale per l'Artigianato, quelli relativi alla lettera d);
- b) del Comune quelli relativi alle lettere a), b), e) ed f)
- c) degli organi dell' A.S.L., quelli relativi alla lettera c)

#### **Art. 8 - RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione deve essere richiesta mediante istanza formale redatta in competente bollo, indirizzata al Comune.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale (per le società partita i.v.a.); per le imprese societarie diverse da quelle previste dalla legge 8.8.1985, n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno essere riportati anche i dati riferiti alla persona cui è affidata la direzione dell'azienda, naturalmente in possesso della qualifica professionale, e la sua accettazione;
- b) l'ubicazione del locale (via o piazza e numero civico);
- c) caratteristiche, numero dei vani del locale o dei locali ove l'attività verrà svolta;
- d) qualora l'attività venga svolta presso il domicilio del richiedente o presso enti, associazioni, istituti ed uffici, lo stesso dovrà consentire i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione.

Qualora ricorrano le condizioni di cui alla legge regionale 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni l'istanza dovrà essere indirizzata al competente sportello unico per le attività produttive.

#### **Art. 9 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

Alla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 8, dovranno essere allegati:

- a) in caso di società copia dell'atto costitutivo;
- b) pianta planimetrica dell'esercizio, in duplice copia, in scala 1:100 indicante la destinazione dei singoli vani e la loro superficie redatta da tecnico abilitato;
- c) relazione di tecnico abilitato indicante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 6 e 13 del presente regolamento e del rispetto delle norme in materia di sicurezza degli impianti elettrici e termici.

#### **Art. 10 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Dirigente competente sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 12, dopo l'acquisizione della dichiarazione o nulla - osta del Servizio di igiene Pubblica della A.S.L. attestante l'idoneità igienico - sanitari dei locali delle attrezzature e delle apparecchiature impiegate, delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti che saranno usati dal personale addetto.

#### **Art. 11 - DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il diniego di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione al Comune della domanda.

#### **Art. 12 - COMMISSIONE CONSULTIVA**

La commissione, nominata dalla Giunta Comunale, resta in carica per lo stesso periodo dell'Amministrazione Comunale ed è così composta:

- Sindaco o suo delegato con funzione di Presidente;
- Tre rappresentanti della categoria designati dalle locali associazioni degli artigiani;
- Tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- Il responsabile sanitario della competente Azienda Sanitaria Locale o suo delegato;
- Il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- Un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune;
- Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte da un dipendente dell'Ufficio Attività Produttive.

Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno e può fare intervenire, al fine di acquisire elementi di giudizio ovvero per la trattazione di questioni particolarmente complesse, esperti non componenti senza diritto di voto.

Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. La commissione decide a maggioranza dei votanti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 13 - CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DEI LOCALI**

Tutti i locali adibiti all'attività di parrucchiere devono rispettare i requisiti fissati dalle norme in materia di igiene, di edilizia, nonché le norme di igiene del lavoro. In particolare:

- a) I locali devono essere puliti e ben areati, a mezzo di porte o finestre in diretta comunicazione con l'esterno, ovvero a mezzo di vasistas o altri dispositivi di ventilazione ritenuti idonei dal Responsabile Sanitario;
- b) Le dimensioni dei locali devono possedere una larghezza minima di mt. 3,00 ed un'altezza non inferiore a mt. 2,70;
- c) Il pavimento e le pareti, sino all'altezza di mt. 2,00 devono essere di materiale lavabile e comunque tali da permettere la pulizia e la disinfezione completa;
- d) I locali devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, ottenuta mediante l'allacciamento al pubblico acquedotto. Devono essere altresì dotati di servizi igienici, non direttamente comunicanti con i locali dell'esercizio e rispondenti alle caratteristiche costruttive prescritte dalle norme vigenti.

#### **Art. 14 - CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DEGLI ARREDI, DEGLI STRUMENTI E DEI PROCEDIMENTI**

Gli arredi, gli strumenti e la biancheria devono essere sempre scrupolosamente puliti.

Gli asciugamani dovranno essere sostituiti di volta in volta per ogni persona; gli strumenti, ogni volta che sono utilizzati, devono, previa la pulitura degli stessi, essere sterilizzati. E' ammesso, in ogni caso, l'utilizzo di materiale monouso. La disinfezione deve riguardare gli utensili e gli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente (rasoi, forbici, pennelli, ecc.)

Al personale che adopera cosmetici, tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938, è fatto obbligo dell'uso dei guanti.

I procedimenti tecnici usati nell'attività di parrucchiere sono sottoposti al controllo del responsabile sanitario dell'ASL per l'accertamento della corrispondenza degli stessi requisiti sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia.

Ogni esercizio deve essere provvisto di una cassetta di medicazione per piccole ferite, messa a disposizione della clientela e del personale. I medicinali, disinfettanti o altro materiale di pronto soccorso, devono essere sistemati in apposito contenitore, sistemato in luogo facilmente accessibile.

#### **Art. 15 - TRASFERIMENTO DI ESERCIZIO**

I titolari delle ditte che intendono trasferire il proprio esercizio nell'ambito del territorio comunale, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, devono presentare, al Comune, apposita istanza in bollo ed ottenere la necessaria autorizzazione.

L'autorizzazione al trasferimento è subordinata all'accertamento dei requisiti igienico sanitari del locale e delle attrezzature, nonché dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento.

#### **Art. 16 - SUBINGRESSO**

Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, comporta il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, purché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della prescritta qualificazione professionale di cui all'art. 4 del presente regolamento.

#### **Art. 17 - SUCCESSIONI EREDITARIE**

In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, gli eredi potranno continuare l'attività secondo le norme stabilite dalla legge 08.08.1985, n. 443, a condizione che abbiano il requisito professionale.

Nel caso di erede minore è consentita una sospensione dell'attività al fine di acquisire la qualificazione professionale.

Tale proroga avrà la durata massima strettamente necessaria al conseguimento della suddetta qualifica.

#### **Art. 18 - TARIFFE**

Le tariffe devono essere esposte al pubblico, in modo che siano facilmente visibili.

#### **Art. 19 - ORARI**

Gli esercizi di parrucchiere devono osservare l'orario di apertura e chiusura stabilito dal Comune, sentite le proposte delle associazioni di categoria.

#### **Art. 20 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione verrà revocata nel caso vengano meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio e nei seguenti casi:

- a) quando nell'espletamento dell'attività vengano svolti trattamenti con finalità terapeutiche;
- b) quando l'attività non venga iniziata entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione
- c) quando l'attività venga sospesa per un periodo superiore a tre mesi senza la prescritta autorizzazione che potrà essere concessa per motivi di comprovata necessità ed urgenza.

Le autorizzazioni potranno essere sospese in caso di violazione delle prescrizioni dettate dal presente regolamento per un periodo da uno a quindici giorni.

#### **Art. 21 - SANZIONI**

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice Penale o da altre leggi comporteranno l'erogazione, ai sensi della Legge 689/1981 e dell'art. 7 bis del TUEL, di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500.

#### **Art. 22 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore, ferma restando l'esecutività della deliberazione, decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio.

#### **Art. 23 - NORME TRANSITORIE**

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le autorizzazioni di barbiere, parrucchiere uomo e donna e parrucchiere donna presenti sul territorio si trasformano di diritto in autorizzazioni per l'attività di parrucchiere. Sarà discrezione del titolare limitare la propria attività ad una sola delle due categorie di persone previa comunicazione in merito alla scelta al competente ufficio comunale.